

SERVIZIO FISCALE
10 febbraio 2020

Alle Aziende Associate

ADEMPIMENTI IVA:

- 1) Dichiarazione annuale IVA per l'anno 2019;**
- 2) Opzione per la liquidazione IVA di gruppo.**

1) Dichiarazione annuale IVA per l'anno 2019: scadenza 30/04/2020

La dichiarazione IVA 2020, relativa al periodo di imposta 2019 deve essere presentata, esclusivamente in via autonoma, entro il termine ultimo del 30 aprile 2020.

Il Decreto Legge n.34/2019, ("Decreto Crescita") ha introdotto la possibilità di inviare telematicamente il modello Iva 2020 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative:

- ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2019 (soggetti mensili);
- al quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali).

In questo caso la Dichiarazione Iva deve essere inviata entro il 2.3.2020 (il 29.2.2020 cade di sabato).

Il modello di dichiarazione 2020, relativa al periodo di imposta 2019, non presenta novità relative ai soggetti esonerati, che dunque rimangono quelli che non erano tenuti alla presentazione della precedente dichiarazione IVA.

• Compensazioni del credito Iva annuale e Visto di conformità

Si ricorda che il D.L.50/2017 ("Manovra correttiva") ha apportato rilevanti modifiche all'utilizzo dei crediti in compensazione, che si riepilogano di seguito:

- le compensazioni di crediti Iva annuali fino a € 5.000 sono libere (non è richiesta la presentazione preventiva della dichiarazione annuale);
 - le compensazioni di crediti Iva annuali di importo superiore a € 5.000 sono possibili solo previa presentazione della dichiarazione annuale Iva con apposizione di visto di conformità;
 - le compensazioni di importo superiore a € 5.000 sono possibili solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva munita di apposito visto di conformità;
 - per i modelli F24 contenenti crediti in compensazione di qualsiasi importo devono essere utilizzati i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
 - l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un massimo di 30 giorni, l'esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni "a rischio".
- Si ricorda infine che, l'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 35/2013 ha modificato l'importo massimo compensabile che, dal 1° gennaio 2014, è stato innalzato a € 700.000.

• Modalità e termini di presentazione

Il **modello IVA 2020** deve essere presentato **esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite intermediari abilitati entro **30 aprile 2020 (ovvero entro il 2.3.2020 se comprende la LIPE del quarto trimestre 2019)**.

Si ricorda che è ancora in vigore anche il modello "Iva Base 2020", ovvero una versione "semplificata" del modello IVA 2020 che può essere presentato solo da alcuni contribuenti con determinati requisiti.

• Termini di versamento

L'eventuale versamento a saldo dell'IVA per l'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale IVA, deve essere effettuato **entro il 16 marzo 2020** con il codice tributo **6099**.

Il versamento minimo dovuto è pari a **€ 10,33** (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Il soggetto che presenta la dichiarazione iva può:

- versare in un'unica soluzione entro il **16 marzo 2020**;
- rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello **0,33%**, la terza rata dello 0,66% e così via (massimo nove rate).
- versare in un'unica soluzione entro la scadenza della Dichiarazione dei Redditi (30.06.2020) con la maggiorazione dello **0,40%** per ogni mese o frazione di mesi successivi;
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base alla Dichiarazione dei Redditi (30.06.2020), maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare entro il termine di ulteriore differimento previsto per le imposte dirette (30.07.2020) applicando un ulteriore 0,40% (come previsto dalla Risoluzione ADE n.73/E del 20.06.2017).

• Le novità del modello di dichiarazione

Si illustrano di seguito le principali modifiche del modello IVA 2020.

a) Frontespizio

Nel riquadro "*Firma della dichiarazione*" del Frontespizio è stata introdotta la **nuova casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità"** riservata ai soggetti ISA che dall'elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019 hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8.

Infatti, ai sensi dell'art.9-bis, comma 11, lett.a) e b), D.L.n.50/2017, ai contribuenti che applicano gli ISA e che abbiano ottenuto un **livello di affidabilità fiscale pari ad almeno 8** per il periodo di imposta 2018, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ai fini della **compensazione di crediti** per un importo **non superiore ad € 50.000 annui**;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi IVA** per un importo **non superiore ad € 50.000**.

b) Quadro VA

A seguito dell'abrogazione dei parametri contabili non è più prevista l'indicazione **a rigo VA11** dell'adeguamento del volume d'affari.

Il rigo **VA11** quest'anno è invece denominato "*Gruppo IVA art.70-bis*" ed è riservato ai soggetti che, a decorrere dal 01.01.2020, partecipano ad un Gruppo IVA ex art. 70bis, DPR n. 633/72. La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente l'ingresso nel Gruppo IVA.

c) Quadro VE

Nella Sezione 1 è stato introdotto il nuovo rigo **VE3** riservato alla **nuova percentuale di compensazione del 6%** applicabile alle cessioni di legno/legna da ardere, come previsto dal **Decreto MEF 27 agosto 2019**. Conseguentemente i rigi successivi della sezione sono stati rinumerati.

d) Quadro VF

Nel quadro VF di quest'anno sono presenti diverse novità rispetto al modello dell'anno precedente. In particolare:

- a **rigo VF4**, è stata prevista l'indicazione delle operazioni passive per le quali va applicata la nuova percentuale di **compensazione del 6%** applicabile alle cessioni di legname e legna. Conseguentemente i rigi dello scorso anno da VF4 a VF14 della sezione sono stati rinumerati;
- il **rigo VF16** quest'anno è costituito da 2 campi: il campo 1 contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali mentre il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette. In pratica sono state accorpate in un unico rigo (VF16) le operazioni che nel modello IVA 2019 erano richieste nei rigi VF15 (*"Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali"*) e VF16 (*"Acquisti esenti (art.10) e importazioni non soggette all'imposta"*);
- nel **rigo VF30** *"Metodo utilizzato per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione"* è prevista la **nuova casella 9** che deve essere barrata dagli **imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'attività di enoturismo** con applicazione del regime forfettario di cui alla Legge n.413/91, come previsto dalla Legge n.205/2017;
- anche a rigo **VF41** è stata prevista la **nuova percentuale di compensazione del 6%**.

Conseguentemente i rigi successivi della sezione sono stati rinumerati.

e) Nuovo Quadro VP

L'art.21-bis, comma 1, D.L. n.78/2010, come modificato dall'art.12-quater, D.L. n.34/2019 (*"Decreto Crescita"*), prevede che la comunicazione dei dati delle **liquidazioni periodiche del quarto trimestre possa essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA**.

In tal caso la dichiarazione deve essere inviata **entro il mese di febbraio**, anziché entro il 30.04.2020. Poiché il 29 febbraio cade di sabato tale termine è differito al **2 marzo 2020**.

In attuazione della predetta disposizione l'Agenzia delle Entrate ha inserito nel Modello IVA 2020 il quadro VP con il quale comunicare i dati delle liquidazioni IVA di ottobre – novembre – dicembre 2019 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali).

La compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione annuale è una facoltà: il contribuente può presentare la comunicazione della liquidazione periodica del IV trimestre in modo autonomo entro il 2 marzo 2020 e presentare la dichiarazione IVA in febbraio o in marzo/aprile.

f) Nuovo Quadro VQ

Il **nuovo quadro VQ**, denominato **"Versamenti periodici omessi"**, va utilizzato per determinare il credito maturato collegabile ai versamenti IVA periodici **"non spontanei"**, ossia quelli non effettuati fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale, il cui mancato versamento ha influenzato il saldo risultante dal Modello IVA. Si tratta di comunicazioni di irregolarità o notifica di cartelle di pagamento su comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

g) Quadro VL

Nel quadro VL è stato inserito il **nuovo rigo VL12** *"Versamenti periodici omessi"* e corrisponde alla **somma degli importi evidenziati nel campo 7 "Credito maturato" del nuovo quadro VQ**. Il rigo va utilizzato per evidenziare la regolarizzazione degli **omessi versamenti**, che hanno **"ridotto"** l'eventuale credito IVA risultante dal Modello IVA 2019, a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità/notifica cartella di pagamento.

L'Agenzia delle Entrate con Risposta ad interpello n.449 del 31.10.2019 ha precisato che i predetti versamenti devono essere indicati in uno specifico rigo del Modello IVA 2020. In tal modo quanto versato contribuirà alla determinazione del saldo IVA 2019.

Inoltre a rigo **VL30** sono stati introdotti il **nuovo campo 4** nel quale evidenziare l'ammontare dei **saldi IVA periodici 2019, versati fino alla data di presentazione del Modello IVA 2020** a seguito delle

comunicazioni di irregolarità ex art.54-bi, D.P.R. n. 633/1972, nonché il **nuovo campo 5** in caso di notifica di **cartelle di pagamento**.

h) Quadro VO

Nella sezione 3 è stato previsto il rigo **VO35** riservato ai soggetti che esercitano l'**attività enoturistica** e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

• Rimborso Iva

Si ricorda che, a partire dal 2013, la richiesta di rimborso Iva avviene esclusivamente tramite la compilazione del quadro **VX, rigo VX4**, contenuto all'interno del modello IVA.

Il rigo VX4 tiene conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n.175/2014, Decreto c.d. "Semplificazioni", in materia di rimborso del credito IVA.

L'art. 7 -quater comma 32 del D.L. 193/2016 ha innalzato a € 30.000 (rispetto al precedente limite di € 15.000) il limite al di sotto del quale le istanze di rimborso del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate nel quadro VX **senza prestazione di garanzia o visto di conformità**.

Il soggetto interessato, oltre all'indicazione dell'ammontare del credito IVA chiesto a rimborso e dell'ammontare per il quale lo stesso intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l'Agente della riscossione, deve indicare nel campo 3 del rigo VX4 la causale per la quale ha maturato il diritto al rimborso.

A seguito dell'introduzione della disciplina fiscale degli indici sintetici di affidabilità, si ricorda che **è esonerato dall'obbligo di apposizione del visto di conformità** ai sensi dell'art.9-bis, comma 11, D.L. n.50/2017, **il contribuente che applicando gli ISA abbia conseguito per il periodo di imposta 2018 un punteggio di affidabilità pari ad almeno 8. L'esonerazione dall'obbligo di apposizione del visto di conformità o dalla prestazione di garanzia** ai sensi dell'art.9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. n.50/2017 riguarda **relativamente all'Iva** la compensazione dei crediti ed i rimborsi per un importo non superiore a **€ 50.000 annui**.

• Controlli da effettuare in sede di redazione della dichiarazione annuale IVA

Si ricordano di seguito, a titolo di pro-memoria, alcuni controlli da effettuare in sede di redazione della dichiarazione annuale IVA:

1) per le società che operano con l'Estero:

- verificare che tutte le esportazioni soddisfino tutti i requisiti della "prova all'esportazione" previsti dalla procedura telematica ECS in vigore dal 1° Luglio 2009;
- verificare la quadratura tra i dati indicati nel rigo VE30 campo 3 e rigo VF26 campo 1 (cessioni e acquisti intracomunitari di beni) con quanto dichiarato nei modelli Intrastat cessioni e Intrastat acquisti presentati nel corso dell'anno: eventuali differenze possono dipendere da arrotondamenti ovvero da operazioni per le quali sono stati versati/ricevuti acconti in esercizio diverso da quello della consegna del bene;
- verificare la quadratura tra i dati dichiarati nel rigo VJ3 (con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute in ambito comunitario) con quanto dichiarato nel modello Intrastat prestazione di servizi ricevute;
- se si effettuano acquisti in esenzione (plafond), occorre riconciliare l'importo indicato in rigo VF16 campo 1, con l'importo indicato in quadro VC, colonne 1 e 2: a tal fine si ricorda che in rigo VF16 vanno indicate le operazioni registrate, mentre in quadro VC, colonne 1 e 2, vanno indicati gli utilizzi in base all'effettuazione dell'operazione (consegna dei beni o sdoganamento per le importazioni);
- per i soggetti che effettuano di regola acquisti in esenzione (plafond) occorre sempre verificare che le condizioni previste dalla norma per usufruire di tale agevolazione siano rispettate: in proposito si ricorda che possono effettuare acquisti in esenzione i soggetti che nell'anno solare precedente hanno registrato cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10 per cento del volume d'affari (in caso di plafond solare): le operazioni da considerare sono quelle di cui agli articoli 8, lettere a) e b) (esclusa la lettera c), 8 bis, 9, 50-bis c.4 lettere g) e f) e articoli 71 e 72 del DPR 633/1972, nonché le operazioni intracomunitarie di cui agli articoli 41 e 58 del D.L. 331/93. Si ricorda che, a partire dal 2013, non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale le operazioni non soggette ad

imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies DPR 633/1972 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis;

- 2) per le società soggette a pro-rata: prestare sempre attenzione ad eventuali variazioni significative del pro-rata per oltre 10 punti rispetto agli esercizi precedenti, variazioni che comportano la necessità di operare la rettifica della detrazione in relazione ad eventuali cespiti acquistati negli ultimi 5 anni (per beni mobili) ovvero negli ultimi 10 anni (per gli immobili);
- 3) per le società che di regola non sono soggette a pro-rata, ma che hanno effettuato operazioni esenti di rilevante entità rispetto al volume d'affari: valutare con attenzione se le operazioni in questione, per la loro natura, sono da considerare occasionali ovvero se le stesse possono determinare un rischio "pro-rata".

2) Opzione per la liquidazione IVA di gruppo

I modelli della Dichiarazione IVA contengono il **quadro VG**, riservato alle società controllanti che intendono avvalersi, per l'anno 2020, della procedura di compensazione denominata "IVA di gruppo" di cui all'art. 73 del DPR 633/72 e al DM 13 dicembre 1979. Le società controllanti sono tenute a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione per il regime di vantaggio compilando l'apposito quadro nella dichiarazione IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Il quadro è composto da due sezioni:

- la prima riservata ad accogliere i dati delle società controllate partecipanti alla compensazione IVA (sezione 1 dati delle "Società partecipanti alla compensazione IVA");
- la seconda finalizzata a riportare le informazioni relative alle società partecipanti alla catena di controllo, ma non alla compensazione IVA (sezione 2 dati delle "Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA").

Qualora, per ciascuna delle due sezioni, il numero delle società fosse superiore a tre, potranno adoperarsi più moduli, progressivamente numerati.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

